



COMUNE DI BAGNARIA ARSA

C.F. e P.I.
00461800302

P.zza S. Andrea n. 1 – 33050 BAGNARIA ARSA

www.bagnariaarsa.ud.it
comune.bagnariaarsa@legalmail.it

Tel. 0432/929285-
927285
Fax 0432/920283

Allegato A alla delibera consiliare n. 30 del 16.10.2017.

RELAZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

DAGLI ENTI TERRITORIALI

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

PREMESSA

L'art. 24 contenuto nel [D.Lgs. 175/2016](#) "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ([TUSP](#)) ripropone con una scadenza brevissima, nuovamente l'adempimento della «Revisione straordinaria delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una analisi -ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del [TUSP](#) ossia al 23 settembre 2016.

La presente relazione, predisposta con la collaborazione di tutti i servizi dell'ente, si propone di illustrare le modalità con cui le Amministrazioni dovranno effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

La normativa di riferimento

Prendendo spunto da norme approvate in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del [D.Lgs. n. 175/2016](#), i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti e, ora, riguardano tutte le amministrazioni pubbliche al fine di evidenziare le seguenti situazioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti¹;
- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 (v. art. 20, co. 2).

Altra novità: sono rintracciabili nella previsione due tipologie di revisioni:

- una, periodica (art. 20 [D.Lgs. 175/2016](#));
- l'altra, straordinaria (art. 24 [D.Lgs. 175/2016](#)).

La prima costituisce una soluzione finora mai intrapresa, dal momento che il legislatore della legge di stabilità 2015, aveva previsto, per la predisposizione dei piani di razionalizzazione, un unico termine fisso (31 marzo 2015). Invece, all'art. 20 si prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino, annualmente, l'analisi delle partecipazioni detenute e predispongano piani di razionalizzazione.

In aggiunta a questa, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, [D.Lgs. n. 175/2016](#)).

La revisione straordinaria: l'articolo 24 [D.Lgs. 175/2016](#)

Nella presente relazione, di accompagnamento alla delibera di Consiglio, ci occuperemo della sola revisione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del [D.Lgs. 175/2016](#) e successive modifiche ed integrazioni rinviando la revisione ordinaria ex art. 20 dello stesso decreto ad un successivo atto da adottare ai sensi di legge entro il 31 dicembre.

Al fine di facilitare la lettura della presente relazione si riporta il contenuto dell'articolo 24 richiamato evidenziando in neretto le modifiche introdotte dal decreto correttivo e "sbarrate-corsivo" le parti cancellate dalla stessa norma.

Testualmente: Art. 24 - *Revisione straordinaria delle partecipazioni*

*1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ~~commi 1, 2 e 3~~, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, **entro il 30 settembre 2017**, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla ~~medesima~~ data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.*

¹ Cfr. art. 1, co. 555, l. n. 147/2013, che prevede la liquidazione delle società *in house* diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali in caso di perdite registrate per quattro dei cinque esercizi precedenti. La disposizione conferma la linea di continuità tra le prescrizioni del d.gs. n. 175/2016 e quelle preesistenti, ad ulteriore dimostrazione della sovrapponibilità dei criteri dettati dall'art. 1, commi 611 e 612 per i piani di razionalizzazione con le situazioni considerate dall'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 (v. par. 1.4.5 e par. 2.2).

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del [decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali e confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della [legge n. 190 del 2014](#).

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Volendo fornire una breve lettura d'insieme dell'articolo potremmo dire che esso si inserisce ancora una volta in un percorso finalizzato a fornire una conoscenza approfondita delle partecipazioni detenute da ciascuna amministrazione pubblica anche al fine di definire, in tempi certi un percorso di sfolgimento delle stesse più volte sollecitato dalla Corte dei Conti. Si veda da ultimo la relazione con la quale la Sezione Autonomia della Corte riferisce al Parlamento su "Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali – Relazione 2016 (**Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG**).

In particolare al **comma 1** il legislatore perimetra i contenuti della revisione straordinaria definendo quali società devono essere prese in considerazione, il termine entro cui effettuarla e precisando i soggetti a cui dette informazioni devono essere inviate.

Gli esiti della revisione, infatti, anche nel caso in cui non si rinvercano situazioni che rendano necessaria l'attuazione di razionalizzazione, dovranno essere comunicati con le modalità di cui all'art. 17 del [decreto-legge n. 90 del 2014](#), il quale reca disciplina dell'unificazione della banche dati delle società partecipate,

- alla Corte dei Conti;

- e alla struttura del Ministero dell'economia incaricata dell'attività di monitoraggio, indirizzo, coordinamento delle società partecipate ai sensi dell'art. 15 del [D.Lgs. 175/2016](#).

Il **comma 2** si limita, anche al fine di creare una opportuna consequenzialità tra le varie norme, a precisare che il provvedimento costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), fermi restando i termini ivi previsti.

Il **comma 3** si limita a specificare, i soggetti preposti alla ricezione dei provvedimenti predisposti e precisamente:

- alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5;
- e alla struttura del Ministero dell'economia incaricata dell'attività di monitoraggio, indirizzo, coordinamento delle società partecipate ai sensi dell'art. 15 del [D.Lgs. 175/2016](#).

Il **comma 4** dispone che le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione debbano essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa e con le modalità di alienazione previste dall'art. 10 del decreto.

Il **comma 5**, invece, disciplina la mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero la mancata alienazione entro i termini previsti prevedendo quale sanzione che il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le S.p.A. che per le S.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli articoli 2437-ter, secondo comma, e 2437-quater del codice civile.

Il **comma 6** costituisce una specifica precisazione per le modalità di alienazione delle società unipersonali

Il **comma 7** precisa che i predetti obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

Il **comma 8** ribadisce indirettamente la precisazione contenuta nel comma 7 e prevede che all'attuazione dei piani di ricognizione si applichino le disposizioni previste, per i piani operativi, dai commi 613 e 614 dell'art. 1 della [legge n. 190 del 2014](#).

Infine il **comma 9** prevede che per favorire i processi in esame, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico coinvolta nel procedimento di alienazione, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione cessati si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda, in deroga all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le disposizioni del comma si applicano anche alle società quotate.

CONTENUTI DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Conclusa l'analisi dell'articolo, nei paragrafi successivi cercheremo di approfondire i contenuti dei vari commi e le attività poste in essere. A tal fine il lavoro è stato articolato come segue:

- 1) Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare
- 2) Definizione del Piano di revisione straordinario
- 3) Approvazione e trasmissione del Piano di revisione straordinario

Detto iter trova riscontro non solo nell'articolato della norma ma anche nelle precisazioni del MEF e della Corte dei Conti per i quali il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione

complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche dei precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha da tempo avviato un percorso di dismissione/razionalizzazione delle proprie partecipazioni sinteticamente riepilogato attraverso i vari atti amministrativi nella tabella che segue:

N. e data	Oggetto della deliberazione	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
Delibera consiliare n. 51 del 25.11.2010	Accertamento dei presupposti per il mantenimento delle Società a partecipazione azionaria comunale	Si autorizza il mantenimento delle partecipazioni in CAFC SPA-CSR (ora NET Spa) e Consorzio Depurazione Laguna (ora CAFC Spa) e si dispone la dismissione della partecipazione in Friulenergie Srl, in AMGA e si prende atto della già avviata cessione della partecipazione in Ajarnet Spa.
Decreto del Sindaco n. 2 del 27.03.2015	Definizione ed approvazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Bagnaria Arsa	Ricognizione e giustificazione del mantenimento della partecipazione in NET Spa e CAFC Spa. Presa d'atto delle avvenute dismissioni di Friulenergie, AMGA e Ajarnet.

Decreto del Sindaco n. 2 del 29.03.2016	Relazione dei risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune (art.1, commi 612, della legge 190/2014)	Si mantengono le due partecipazioni dirette in NET Spa e CAFC Spa riconosciute indispensabili poiché affidatarie in house di servizi pubblici dando atto che entrambe le società hanno seguito le linee di indirizzo dei soci pubblici in quanto hanno riportato risparmi diretti ed indiretti conseguiti in funzione alla razionalizzazione effettivamente attuata
---	---	---

Come può facilmente evincersi dalla tabella, l'ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato quello previsto dal legislatore con la legge di stabilità 2016.

Così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 24 del [D.Lgs. 175/2016](#), il presente Piano straordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un aggiornamento.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE PRESE IN CONSIDERAZIONE

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire i cosiddetto "perimetro delle società" da considerare all'interno del Piano di razionalizzazione.

A riguardo si fa presente che i soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a *tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle A.P.* Come può facilmente comprendersi dalla lettura anche delle definizioni fornite dal [TUSP](#) nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio .

Dalla lettura combinata dell'articolo 24 e dell'articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle "partecipazioni indirette" inoltre, ai sensi del [T.U.P.S.](#) sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Nel caso in cui la "tramite" non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria.

Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Denominazione	Dir_1	Dir_2
	NET SPA	CAFC SPA
Codice Fiscale	94015790309	00158500303
Anno di costituzione	1962	1931
Quota di partecipazione al 23/09/2016	1,148%	0,8762%
Attività svolta	Gestione integrata dei rifiuti	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Partecipazione di controllo	NO	NO
Società in house	SÌ	SÌ
Quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016	NO	NO
Holding pura	NO	NO


Ricognizione delle società a partecipazione indiretta della NET SPA

Denominazione	Indir_1	Indir_2
	EXE SPA	ECOSINERGIE Soc. Cons a r.l.
Codice Fiscale	01856920309	01458550934
Denominazione Società Tramite	NET SPA	NET SPA
Quota di partecipazione della società tramite al 23/09/2016	24,42%	0,34
Quota di partecipazione indiretta dell'Amministrazione al 23/09/2016	0,28034160%	0,0039032
Partecipazione di controllo	NO	NO
Società in house	NO	NO

Ricognizione delle società a partecipazione indiretta del CAFC SPA

Denominazione	Indir_3	Indir_4	Indir_5	Indir_1
	FRIULAB SRL	CONS. AUSSA CORNO	BANCA DI CIVIDALE SPA	BANCA DI UDINE SCARL
Codice Fiscale	02214410306	00226320307	00249360306	00252520309
Denominazione Società Tramite	CAFC SPA	CAFC SPA	CAFC SPA	CAFC SPA
Quota di partecipazione della società tramite al 23/09/2016	81,405%	0,08849%	0,00492%	0,0004%
Quota di partecipazione indiretta dell'Amministrazione al 23/09/2016	0,934472%	0,00101587%	0,00005648%	0,00000459%
Partecipazione di controllo	NO	NO	NO	NO
Società in house	NO	NO	NO	NO

Con riferimento al nostro Ente il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni



LE RISULTANZE FINALI DEL PIANO

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

La tabella che segue riporta l'elenco delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Denominazione	Dir_1
	NET SPA
Codice Fiscale	94015790309
Tipo di Partecipazione	Diretta
Attività svolta	Gestione integrata dei rifiuti
Quota di partecipazione al 23/09/2016	1,148%
Motivazioni della scelta	<p>Già precedentemente, alla luce dei criteri per la riduzione delle società e delle partecipazioni individuati dal c. 611 dell'art.1 della L. 190/2014 era stata riscontrata la strategicità della partecipazione in Net SpA,</p> <p>La partecipazione azionaria del Comune in Net SpA è tutt'ora strettamente necessaria all'espletamento con modalità in-house di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e all'art.16 del D.Lgs. 175/2016 del servizio pubblico a rilevanza economica di gestione integrata dei rifiuti.</p> <p>Con riferimento alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 NET SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata di cui all'art. 5.</p> <p>La società non rientra inoltre nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, c. 2, del Decreto suddetto.</p> <p>In particolare la gestione del servizio nella modalità in-house operata tramite la società NET S.p.A. consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di operare una gestione flessibile e personalizzata del servizio, soprattutto riguardo alla raccolta; - di beneficiare degli elevati standard qualitativi e di know haw raggiunti dall'azienda; - di praticare all'utenza tariffe molto ridotte, tra le più basse a livello nazionale; - di garantire costante regolarità ed efficienza delle attività attuate nella gestione dei rifiuti; - di mantenere un costante rapporto collaborativo tra gestore, territorio e relativa comunità servita; - di beneficiare delle eventuali economie e recuperi di efficienza nella gestione tramite verifiche a consuntivo dell'andamento effettivo dei costi rispetto alle previsioni. <p>Attualmente Net Spa è già la monutility regionale a capitale pubblico di maggiori dimensioni per la gestione dei servizi nel settore dei rifiuti; le attività di Net SpA servono una popolazione che complessivamente supera i 350 mila abitanti per la raccolta ed i 500 mila abitanti per il trattamento, prevalentemente della Provincia di Udine.</p> <p>Net SpA, anche a seguito di precedenti interventi di allargamento della compagine sociale nonché di concentrazione con altri operatori di settore ha raggiunto una dimensione di assoluta preminenza (è il primo operatore in house del settore) in Regione e risulta potenzialmente idonea ad assumere il ruolo di soggetto unico di riferimento sull'intero bacino di organizzazione e gestione del servizio cui la costituenda Autorità di governo dell'ambito (AUSIR) sarà chiamata a far convergere le gestioni dei soggetti minori ancora presenti.</p> <p>Le tariffe praticate dalla società sono mediamente tra le più basse d'Italia mentre risultano elevati gli standard qualitativi dei servizi prestati e di efficienza in particolare rispetto alla raccolta differenziata, costantemente in crescita e che ha mediamente raggiunto e superato la soglia del 65%.</p> <p>La società presenta una situazione economico-patrimoniale solida e con risultati operativi di gestione regolarmente positivi. La situazione finanziaria risulta ampiamente attiva ed equilibrata. La società distribuisce con regolarità dividendi ai soci</p>

Denominazione	Dir_2
	CAFC SPA
Codice Fiscale	00158500303
Tipo di Partecipazione	Diretta
Attività svolta	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Quota di partecipazione al 23/09/2016	0,8762%
Motivazioni della scelta	CAFC Spa persegue un costante processo di efficienza relativo alla razionalizzazione dei costi secondo le direttive di CATO Centrale Friuli e di AEEGSI (Autorità Energia Elettrica Gas e Servizio Idrico), l'Autorità di regolazione Nazionale. I costi del personale per l'anno 2015 e 2016 sono inferiori al 25% dei costi operativi

4. GLI ALLEGATI AL PIANO

A conclusione di detta relazione si riportano le schede analitiche relative a ciascuna società censite attraverso l'utilizzo del prospetto di rilevazione dati messa a disposizione dal MEF e lo schema tipo del Piano con le informazioni richieste dalla Corte dei Conti.